



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

LIPARI

(Via Delle Capitanerie di Porto, s.n.c. – ☎ 090 9880819 – ✉ uclipari@mit.gov.it – www.guardiacostiera.it)

ORDINANZA N. 17/2020

INCENDI BOSCHIVI - PRELIEVO ACQUA DI MARE DA PARTE DEGLI AEROMOBILI CANADAI R DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLE ACQUE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI LIPARI

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Lipari sottoscritto:

- VISTA:** il dispaccio prot. n. 82/44679/II in data 11.07.2002 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che sottolinea la necessità di individuare e disciplinare con apposita Ordinanza le zone di mare destinate alle attività di ammaraggio, prelievo d'acqua e decollo degli aeromobili impegnati nello spegnimento degli incendi;
- VISTO:** il dispaccio prot. n. 03.02.08/65360 in data 14.07.2006, con il quale sono state trasmesse le direttive sulle procedure operative per il concorso della flotta aerea dello Stato nel caso di incendi boschivi;
- VISTO:** il dispaccio prot. n. 03.032/48294 in data 18.05.2010 del Comando generale del corpo delle Capitanerie di Porto - Reparto II - Ufficio II, relativo a "Operazioni A.I.B. con prelievo di acqua di mare";
- VISTO:** il fax prot. n. 01.04/25634/R.O. in data 04.06.2010 della Direzione Marittima di Catania;
- CONSIDERATA:** la necessità di assicurare priorità assoluta ad ogni esigenza di ammaraggio decollo e prelievo di acqua di mare da parte degli aeromobili del Dipartimento della protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché assicurare l'attività di supporto, assistenza e collaborazione per le connesse attività di prelievo anche a ridosso di tratti costieri insenature o baie portuali in presenza di avverse condizioni meteo marine;
- RITANUTO:** necessario regolamentare l'attività di rifornimento d'acqua da parte dei suddetti aeromobili, impegnati in operazioni antincendio, al fine di permettere la rapidità di intervento, nonché di garantire, in via preventiva, la sicurezza dei bagnanti e delle unità da diporto che si trovassero nei luoghi interessati dalle operazioni;
- VISTI:** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - parte Marittima;
- VISTI:** gli atti in possesso di questo Ufficio Circondariale Marittimo;

ORDINA

Articolo 1

Nel tratto di mare del Circondario Marittimo di Lipari, ad una distanza dalla costa non inferiore ai 400 (quattrocento) metri, è consentito, agli aeromobili impegnati nella lotta agli incendi l'amaraggio, il prelievo d'acqua ed il successivo decollo.

Dal tratto di mare di cui al precedente comma sono esclusi:

- il tratto di rada del porto di Lipari, ricompresa tra il limite esterno dell'ambito portuale e la congiungente tra Punta San Giuseppe e Punta Cappelluzza / Monte Rosa dell'isola di Lipari;
- la zona di mare avente raggio 0,5 miglia dalle unità navali alla fonda nella rada di Lipari;
- le zone di mare aventi raggio 1 miglio dalle imboccature dei porti / approdi presenti nel territorio del Circondario Marittimo di Lipari.

Articolo 2

È fatto obbligo ai predetti aeromobili di informare, via radio VHF/FM - canale 16 (156.8 Mhz), prima dell'inizio delle operazioni, l'Ufficio circondariale marittimo di Lipari e mantenere i contatti radio fino al termine delle operazioni.

Articolo 3

È preciso obbligo del pilota dell'aeromobile, prima di iniziare la manovra di ammaraggio, accertarsi che la zona delle operazioni sia libera da qualsiasi natante, subacquei in immersione, bagnanti, segnalamenti marittimi, ostacoli galleggianti e quant'altro possa compromettere la sicurezza delle operazioni.

Articolo 4

In caso di condizioni meteomarine non favorevoli, previa specifica autorizzazione dell'Ufficio circondariale marittimo di Lipari, da chiedersi via radio, VHF/FM - canale 16 (156.8 Mhz), il prelievo dell'acqua potrà essere effettuato nelle zone di mare di cui all'art. 1, ad esclusione comunque delle zone dedicate alla balneazione (150 metri dalle coste pianeggianti e 80 metri dalle coste a picco).

Articolo 5

Tutte le unità in navigazione devono tenersi ad almeno un miglio di distanza dall'aeromobile impegnato nelle operazioni di rifornimento idrico, astenendosi dall'effettuare manovre di entrata o uscita dal porto qualora gli aeromobili effettuino rifornimento d'acqua con le modalità di cui al precedente art. 4.

Articolo 6

Le unità da diporto / traffico / pesca devono porre massima attenzione e sgomberare immediatamente la zona, qualora vengano a notare quanto di seguito indicato, che riassume di massima la manovra che i velivoli preposti allo spegnimento degli incendi effettuano prima del prelievo d'acqua:

- ad una quota approssimativa di 1000 piedi giro di 360° sulla zona interessata al prelievo con tutte le luci accese compresa quella stroboscopica;
- uno o due passaggi a bassa quota sulla direttrice della superficie del mare lungo la quale successivamente verrà effettuato il prelievo d'acqua vero e proprio.

Articolo 7

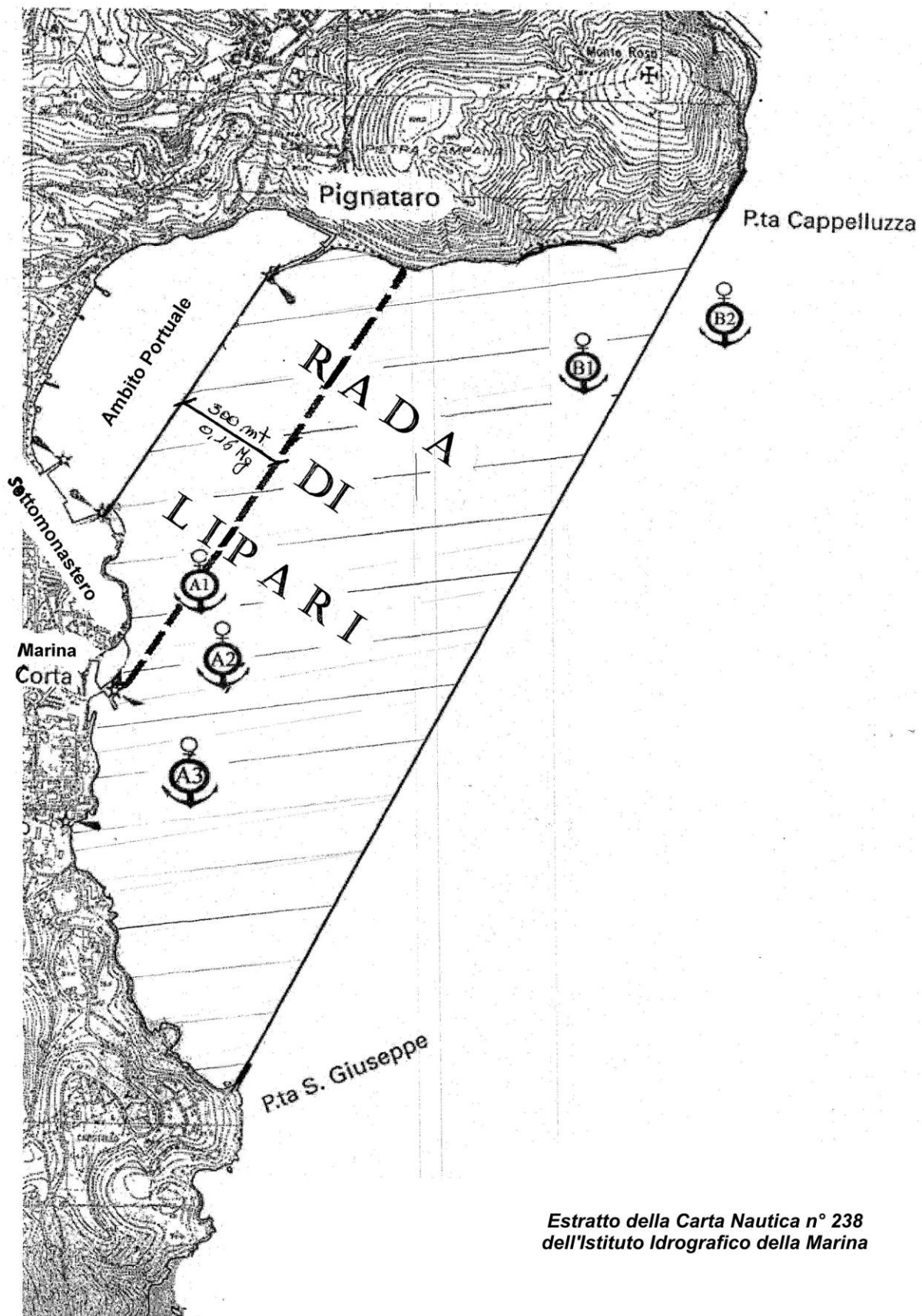
I contravventori alla presente ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili dei danni che potrebbero recare a persone e/o cose in conseguenza del loro comportamento illecito, se conduttori di un'unità da diporto, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo del 17 luglio 2005, n. 171 e ss. mm. e ii..

Negli altri casi si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, la sanzione amministrativa di cui agli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questo Ufficio e la pubblicazione nella pagina "ORDINANZE" del sito istituzionale di questo Comando: www.guardiacostiera.gov.it/lipari.

Lipari, lì 02 luglio 2020.-

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco PRINCIPALE
(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)



*Estratto della Carta Nautica n° 238
dell'Istituto Idrografico della Marina*